

1. E 2

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 10 OTT. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 736 del 06 OTT. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento – Ricorsi Iammarino Antonia Maria –Cusani Annamaria- Ventura Giuseppe – Mainiero Giuseppe – Boffa Maria – Piteo Lucia - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno SEI del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature] IL VICE SEGRETARIO (Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati 19/5/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05-Tribunale di Benevento i Sig. Iammarino Antonia Maria –Cusani Annamaria- Ventura Giuseppe- Mainiero Giuseppe –Boffa Maria- Piteo Lucia convenivano in giudizio questa Amministrazione per la corresponsione di differenze contrattuali;

Con determinate n.575/1/2005; 576/1/05; 577/1/2005; 578/1/2005;580/1/2005;581/1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale di Benevento notificati il 19/5/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine n. 575/1/2005;576/1/ 2005;577/1/20005; 578/1/2005;; 580/1/2005;581/1/05.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore ~~Avvocatura~~
(Avv. Vincenzo Catalano)

AN Ceullo Vife

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 575/1/2005;576/1/05;577/1/05; 578/1/05;580/1/05;581/1/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificati il 19/5/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05;19/05/05 dai Signori Iammarino Antonia Maria- Cusani Annamaria- Ventura Giuseppe- Mainiero Giuseppe- Boffa Maria- Piteo Lucia c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

dy



~~ORIGINALE~~
COPIA

Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Ventura Giuseppe nato il 26/03/1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale n.40 elettivamente domicilia,

TRIBUNALE DI BENEVENTO
7 9 MAG 2005
Legali

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0011752 Data 20/05/2005
Oggetto RICORSO EX ART.414 VENTU GIUSEPPE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*Risorse Uman
Polit. Soc.*

Mandato

Sig. Avv. FRANCESCO ROMANO

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1: Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.
- 2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Vi nomino mio procuratore difensore nella controversia e giudizio di cui al presente atto ivi compreso espressamente fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.
Vi conferisco il formale espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre lo riterrete opportuno, e mande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti.
Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfo del diritto.
Vi conferisco inoltre ogni coltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per rateo fermo il Vs. operato.
Eleggo domicilio presso il studio.

Benevento, 18-03-04
Francesco Romano
causale

Settore Avvocatura

Viale Mellusi, 40 - 82100 Benevento
e-mail: fromano@avvocatoromano.it

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

- a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;
- b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;
- c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;
- d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;
- e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione



venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati; DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

- 1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;
- 2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);
- 3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;
- 4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle



Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso ~~che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.~~Dare atto che le attuali condizioni-

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di collaboratore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), responsabile del reparto III° organizzazione e servizi informatici e quindi preposto a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D1", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del

C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

-indennità per servizio per n.123 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 571,72;

-compensi per n.47,30 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 541,03 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.47,30 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-Le precisazioni di cui al punto precedente analogamente valgono anche per quanto attiene alle mansioni di responsabilità svolte dai Sign.ri Boffa Maria, Galasso Giuseppe, Mollica Anna Maria, Sorice Rosalba e Ventura Giuseppe in riferimento ai periodo sopra menzionati"

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

- nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

- nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr. Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento

AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

- nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto *"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001"* con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo - e per il periodo citato:

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

-indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F
C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

-fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17
comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni
economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7) il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito
positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli
alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la
comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi,
previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

l'acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa

al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo
per cui è causa;

al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre
nel periodo suindicato;

al numero delle missioni effettuate;

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri
documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte

attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze di tutte precedute dalla locuzione "vero che":

a- il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

b- il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), era ed è responsabile reparto III° organizzazione e servizi informatici, e quindi preposto a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) - nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17 comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

2-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del

CCN.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

3) indennità per servizio (n.123 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 571,72;

4) compensi per n.47,30 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 541,03 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.47,30 ore di lavoro straordinario)";

c) i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi;

Si indica a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante;

3) interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4) consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito , per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare,anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 -

31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17 comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.123 buoni pasto non percepiti per un totale di € 571,72 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.47,30 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 541,03 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 -

31/03/2001, dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17 comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D", come l'istante, il tutto per complessivi

€ 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.123 buoni pasto non percepiti per un totale di € 571,72 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.47,30 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 541,03 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22/3/04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. Dott.ssa Claudia Chiarotti

Benevento, li 12 5 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

~~Dott.ssa Claudia Chiarotti~~
Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 17/12/04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge. 20/03/04

Benevento, li

Il Giudice

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE LAVORO

DR. CHIARIOTTI - UD. 13.12.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, come da procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del 24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

VENTURIA GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanziando la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al 31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la

conveniva infatti come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancanti pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d)..

Le funzioni e i compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri

adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il concorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art.15 della L.R.14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In talispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez.lavoro (cfr. atti).


SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono originale ricorso, procura ad lites, provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.
Benevento li

Avv. Rocco De Girolamo



ORIGINALE

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

per

Ventura Giuseppe;

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso
introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in
questa sede rimandiamo.

II

Preliminarmente poniamo all'attenzione del Giudicante che in
controversie analoghe alla presente la dr.ssa Catalano, recentemente,
ha ritenuto, sulla base delle argomentazioni svolte dalla Regione
Campania di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la
chiamata in causa sia della Amministrazione Provinciale di
Benevento che del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
che essa regione ritiene di fatto i veri legittimati passivi della
domanda proposta dal ricorrente medesimo. Per coerenza di
giudicato riteniamo che sia opportuno che anche nel presente
giudizio vada valutata tale necessità di integrazione del
contraddittorio.

III

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la
propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad
una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile,
inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del

ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

L'ente resistente basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione Campania che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato

l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi. In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al

05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come per altro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate. Si rappresenta inoltre al giudicante il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi, in virtù del principio della "non contestazione" la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

IV

In ogni caso, qualora il Giudicante non dovesse ritenere l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio e non dovesse ritenere la causa matura per la decisione, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.


P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra la sig.ra Boffa Maria e la Regione Campania, rubricato al n. 1433/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e

88/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e
sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.
Benevento, 13/04/2005.

Avv. Francesco Romano



BENEVENTO
13/04/05

lokerza 02.05.05

È presente per la Regione Campania l'Avv. Gio
Mancato, per delega dell'Avv. De Grolauer, la pe
Biesse, stante il proprio ufficio di leg. l'anno
corso, che la causa venga esercitata per la di
È altresì presente l'Avv. Giovanni Pecora per delega dell'Avv. Fi
Romano per il uocente, la quale si riporta al uocente introdotto
del giudizio ed alle note depositate in data 14/04/05 e chiede
l'integrale accoglimento. L'Avv. Pecora chiede ammettersi a m
istruttori così come indicati nel uocente introdotto del giu
in subordine ove il G.C. ne ritenga l'opportunità, dispor
l'integrazione del contraddittorio del Giudice del contraddittorio
in confronto del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione Provi
di Benevento. Sono presenti in fine delle felice firma Roberto Lopa
di Stefano Roberti e Anna Maria Elambo. Il G.C.



preso atto di quanto sopra, autorizza la chiesta in es
del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione Provinciale
Benevento a cura di parte uocente e rinvia le esec.
all'udienza del 31.10.2005.

Il G.C.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, li 10.5.05

L'Assistente Giudiziario



[Signature]